

2014 - 2019

Commissione per le petizioni

30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 1128/2012, presentata da L. A., cittadina russa e armena, su un'asserita discriminazione e sul riconoscimento delle sue qualifiche professionali

1. Sintesi della petizione

La firmataria è di origine russo-armena e ha sposato un cittadino dell'UE di cittadinanza tedesca e greca. Ritiene di essere vittima di atteggiamenti ostruzionistici e discriminatori da parte delle autorità tedesche, a causa dei quali lei ha incontrato grande difficoltà nell'ottenere un permesso di soggiorno in Germania, i suoi genitori non hanno ottenuto il visto temporaneo per assisterla nell'educazione di suo figlio, la sua laurea in medicina – conseguita in Lettonia – non è riconosciuta in Germania, e lei ha subito mobbing sul posto di lavoro. La firmataria ritiene che avrebbe dovuto ottenere immediatamente un permesso di soggiorno perché aveva già ottenuto un permesso di soggiorno in Grecia – dove lei e suo marito vivevano prima di trasferirsi in Germania – e perché è sposata con un cittadino dell'UE che ha usufruito del diritto di libera circolazione nell'UE. Ritiene, inoltre, che le sue qualifiche professionali dovrebbero essere riconosciute in Germania in quanto erano riconosciute in Grecia, dove lavorava come medico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 20 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 marzo 2013

CM\1048197IT.doc PE508.142v02-00

Unita nella diversità

La firmataria, cittadina di un paese terzo sposata con un cittadino dell'Unione in possesso della doppia cittadinanza tedesca e greca, denuncia le difficoltà incontrate al momento della richiesta di:

- a) un permesso di soggiorno in Germania;
- b) un permesso di soggiorno per i suoi genitori, cittadini di un paese terzo, in Germania; e
- c) il riconoscimento delle sue qualifiche professionali in Germania.

Secondo la denunciante, il cittadino dell'UE e suo familiare ha soggiornato in Grecia per un periodo di tempo indefinito.

Osservazioni della Commissione

Problema concernente il permesso di soggiorno della firmataria:

Ai sensi dell'articolo 21 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, "ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi".

In tale contesto, la direttiva 2004/38/CE determina le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari e i diritti conferiti ai cittadini dell'UE.

Secondo l'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE, un cittadino dell'Unione e i suoi familiari hanno il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio dello Stato membro ospitante a condizione che il cittadino dell'Unione sia un lavoratore subordinato o autonomo o disponga, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 3, la direttiva 2004/38/CE si applica esclusivamente a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza.

Secondo la firmataria, le autorità tedesche sostengono che i suoi diritti devono essere valutati a norma del diritto tedesco senza tenere conto del diritto dell'UE poiché suo marito è in possesso della nazionalità tedesca oltre a quella greca.

Tuttavia, secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-370/90 Singh,

"Un cittadino di uno Stato membro potrebbe essere dissuaso dal lasciare il suo paese d'origine per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, ai sensi del Trattato CEE, nel territorio di un altro Stato membro se non potesse fruire, allorché ritorna nello Stato membro di cui ha la cittadinanza per esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma, di agevolazioni in fatto di entrata e di soggiorno almeno equivalenti a quelle di cui può disporre, in forza del Trattato CEE o del diritto derivato, nel territorio di un altro Stato membro.

In particolare, egli sarebbe dissuaso dal farlo se il suo coniuge e i suoi figli non fossero anch'essi autorizzati ad entrare e a soggiornare nel territorio di tale Stato a condizioni almeno equivalenti a quelle che sono loro garantite dal diritto comunitario nel territorio di un altro Stato membro".

Di conseguenza, le autorità tedesche devono almeno trattare il marito della firmataria come un cittadino che rimpatria, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e concedere alla firmataria e a suo marito diritti equivalenti a quelli concessi dal diritto dell'UE a un cittadino dell'Unione e al coniuge che usufruiscono del diritto di libera circolazione.

La Commissione è disposta a contattare le autorità tedesche in relazione alla questione e intende pertanto chiedere alla firmataria di autorizzarla a rivelare la sua identità alle autorità tedesche.

Problema concernente il permesso di soggiorno dei genitori della firmataria:

L'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE definisce i "familiari" di un cittadino dell'Unione che possono beneficiare dei diritti stabiliti dalla direttiva. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2004/38/CE, solo gli "*ascendenti diretti a carico*" rientrano nella definizione di familiari di un cittadino dell'UE.

La firmataria non solleva la questione di avere richiesto un permesso di soggiorno per i suoi genitori a causa della loro dipendenza da lei e dal marito. Di conseguenza, il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori della firmataria non rientra nel campo di applicazione della direttiva 2004/38/CE ed è di esclusiva competenza dello Stato membro interessato.

Problema concernente il riconoscimento della qualifica professionale della firmataria

Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, sembra che la qualifica in medicina generale della firmataria sia stata conseguita in Lettonia. La firmataria ha incontrato difficoltà quando ha richiesto il riconoscimento della sua qualifica in Germania.

La direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali si applica a un cittadino di uno Stato membro che voglia esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha conseguito le sue qualifiche professionali. La direttiva si applica altresì ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell'UE che esercita il suo diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione europea di cui alla direttiva 2004/38/CE.

Pertanto sembra che le autorità tedesche competenti dovrebbero applicare la direttiva 2005/36/CE nel decidere in merito alla richiesta della firmataria relativa al riconoscimento del suo diploma di laurea in medicina generale. Nel caso in cui il titolo conseguito in Lettonia soddisfi i requisiti minimi di formazione armonizzati di cui all'articolo 24 della direttiva 2005/36/CE e il suo titolo sia elencato all'allegato V, punto 5.1.1, la firmataria potrebbe beneficiare del riconoscimento automatico della sua qualifica. In caso contrario, si applica il cosiddetto sistema generale, in base al quale le autorità tedesche possono confrontare la formazione seguita in Lettonia con i requisiti tedeschi. Nel caso di differenze sostanziali tra le due formazioni, le autorità tedesche potrebbero richiedere il completamento di un provvedimento di compensazione prima della concessione del riconoscimento.

La firmataria potrebbe chiedere ulteriori informazioni e assistenza al punto di contatto nazionale tedesco, i cui dettagli sono disponibili sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/index_en.htm).

Conclusione

La Commissione intende chiedere alla firmataria di autorizzarla a rivelare alle autorità tedesche la sua identità e quella di suo marito al fine di poter chiedere ulteriori informazioni riguardo al rilascio del suo permesso di soggiorno e ai diritti di suo marito in quanto cittadino dell'Unione in possesso di doppia nazionalità.

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

Per quanto riguarda il fatto che la firmataria ha avuto bisogno di un visto per l'ingresso in Germania e non ha ottenuto una carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE, bensì un permesso di soggiorno della durata di 3 anni secondo la legislazione nazionale applicabile a coloro che non sono cittadini dell'UE, cosa che è stata confermata dalla pronuncia di un giudice tedesco che ha rifiutato di applicare il diritto dell'UE sulla libera circolazione alla firmataria, in quanto coniuge non cittadina dell'UE di una persona in possesso di doppia cittadinanza tedesca e greca, allorché si è trasferita dalla Grecia in Germania, la Commissione ha avviato una procedura EU-Pilot.

La firmataria ritiene inoltre che la sua qualifica professionale, conseguita in Lettonia, dovrebbe essere riconosciuta in Germania in quanto era riconosciuta in Grecia, dove lavorava come medico.

Il 10 settembre 2014 la Commissione ha ricevuto l'ultima risposta dalla Germania.

Nella sua risposta il governo tedesco afferma che, per quanto riguarda il caso specifico della firmataria, la pronuncia del giudice nazionale, per quanto a sua conoscenza, non è stata impugnata. Più in generale, tuttavia, comunica le misure che ha già adottato, e le ulteriori misure che adotterà, per garantire che in futuro casi come quello della firmataria siano decisi in conformità con il diritto dell'UE.

Le autorità tedesche confermano l'opinione giuridica della Commissione secondo la quale in situazioni transfrontaliere si applica il diritto dell'UE sulla libertà di circolazione, anche quando un cittadino di uno Stato membro ritorna in tale Stato membro dopo aver esercitato in modo reale ed effettivo il diritto di libera circolazione in un altro Stato membro. Corrispondentemente a tale opinione, dall'estate 2013 il manuale tedesco sui visti contiene disposizioni volte a garantire che possa applicarsi il diritto dell'UE sulla libera circolazione per quanto riguarda i visti d'ingresso per familiari non cittadini dell'UE di un cittadino dell'UE in possesso di doppia nazionalità, se quest'ultimo ha esercitato in modo reale ed effettivo il diritto di libera circolazione.

Inoltre, la Commissione è a conoscenza del fatto che modifiche simili a quelle apportate al manuale tedesco sui visti saranno presentate nel corso del 2015 alla legge sul regolamento amministrativo generale in materia di libera circolazione. Tali modifiche garantiranno che anche il diritto di soggiorno in Germania di tali familiari sia determinato dal diritto dell'UE sulla libera circolazione se il cittadino dell'UE ha esercitato in modo reale ed effettivo il diritto di libera circolazione.

Dalle informazioni a disposizione della Commissione, sembra che per quanto riguarda il

riconoscimento delle qualifiche della firmataria dovrebbe essere applicabile la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. La professionista ha conseguito la sua qualifica professionale in uno Stato membro, la Lettonia, e inoltre può beneficiare della direttiva 2005/36/CE in quanto familiare di un cittadino dell'UE come previsto dalla direttiva 2004/38/CE. Di conseguenza, le autorità tedesche devono valutare la sua domanda in conformità della direttiva.

A norma dell'articolo 51, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, la procedura d'esame della richiesta di autorizzazione per l'esercizio di una professione deve essere completata, con una decisione debitamente motivata delle autorità tedesche competenti, entro tre mesi dalla presentazione della domanda, completa di documentazione. Tal termine può essere prorogato di un mese nei casi previsti dalla direttiva. La decisione nazionale, o la mancata decisione nei termini prescritti, può essere oggetto di un ricorso giurisdizionale di diritto nazionale.

Conclusione

Dalle informazioni disponibili risulta che, in risposta alla procedura EU-Pilot avviata dalla Commissione, la Germania abbia già adottato misure volte a garantire che i cittadini dell'UE in possesso di doppia nazionalità che esercitano in modo reale ed effettivo il diritto di libera circolazione delle persone beneficino, per quanto riguarda l'ingresso in Germania, delle norme del diritto dell'UE sul ricongiungimento familiare. Per il 2005 sono previste ulteriori misure riguardo al soggiorno in Germania. Ciò dovrebbe garantire la corretta applicazione del diritto dell'UE in casi come quello della firmataria. La Commissione resterà vigilante riguardo a tale importante questione.

Qualora la firmataria avesse ancora delle difficoltà per il riconoscimento della sua qualifica professionale, potrebbe prendere in considerazione l'opportunità di presentare un ricorso giurisdizionale individuale avverso la decisione delle autorità tedesche competenti.